

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 5 aprile 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 27k

Capitolo 3a: Approvazione di atti legislativi dei Cantoni

Art. 27k Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA)

¹ Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

² Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

³ I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27m Approvazione in casi non controversi
(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

¹ RS 172.010.1

Art. 27n Approvazione in casi controversi
(art. 61b cpv. 3 LOGA)

¹ Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

² Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

³ In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Titolo prima dell'art. 27o

Capitolo 3b: Trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero

Art. 27o Informazione nei confronti della Confederazione
(art. 61c cpv. 1 LOGA)

¹ I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero.

² L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

- a. nel caso dei trattati intercantionali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantionale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
- b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

³ All'informazione è allegato il testo del trattato.

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantionali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantionali per l'esame preliminare.

Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi
(art. 62 cpv. 1 LOGA)

¹ Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

² Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

³ Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27s Comunicazione del risultato dell'esame; obiezione contro i trattati
(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA)

¹ Entro due mesi dall'informazione nel Foglio federale secondo l'articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell'esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

² Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

³ Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27t Reclamo all'Assemblea federale
(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

II

L'ordinanza del 30 gennaio 1991² sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione è abrogata.

III

L'ordinanza del 24 maggio 1978³ sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 28 Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

¹ Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell'autorità cantonale competente.

² Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

² RU 1991 370

³ RS 161.11

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2006.

5 aprile 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz